



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI RIETI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| ☐ | [REDACTED] | [REDACTED] | Presidente e Relatore |
| ☐ | [REDACTED] | [REDACTED] | Giudice |
| ☐ | [REDACTED] | [REDACTED] | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 104/2019
spedito il 10/07/2019

- avverso [REDACTED] 0000031 CE.N.09620060001145759 IRES-ALTRO
- avverso **ESTRATTO DI RUOLO** n° 0000031 CE.N.09620060001145759 ILOR
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GREZAR N. 14 00142 ROMA

proposto dal ricorrente:

AZ. AGR. IL GREGGIO SRL
[REDACTED]
VIALE IPOCRATE 100 00142 ROMA RM

difeso da:

[REDACTED]
PIRELLA G. MANCINI, 00196 [REDACTED]

terzi chiamati in causa:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI
VIALE CESARE VERANI 7 02100 RIETI RI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 164/2019

UDIENZA DEL

17/02/2020 ore 10:30

N°

38/2020

PRONUNCIATA IL:

20 GIU. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 GIU. 2020

Il Segretario

[REDACTED]
[REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ~~Azienda Agricola Il Ciliegio e s.r.l.~~, in persona del legale rappresentante, impugna l'estratto di ruolo n. 00031/2006, relativo alla cartella n. 09620060001145759000. Al riguardo, premessa l'ammissibilità del ricorso, chiede dichiararsi l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del suddetto ruolo per inesigibilità delle somme a fronte di avvenuto pagamento, ovvero per prescrizione quinquennale delle somme pretese; in subordine chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del suddetto ruolo per illegittimità degli interessi applicati in violazione dell'art. 7, comma 2 *sexies* e *septies* legge n. 106/2011 e dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 legge n. 212/2000. Deduce altresì la nullità e/o inesistenza della costituzione dell'ADER laddove avvenuta per mezzo di avvocato iscritto al libero foro e se la procura alle liti risulti sottoscritta da ex dipendente Equitalia. Deduce altresì l'invalidità degli atti impugnati in quanto riferibili ad un soggetto (Agente della riscossione) avente personale non acquisito per concorso pubblico. Chiede anche la condanna dell'Agenzia delle entrate riscossione al risarcimento del danno per violazione dell'art. 96 c.p.c.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, premessa la validità della notificazione della cartella oggetto dell'estratto di ruolo (avvenuta in data 22.4.2006) e, dunque, la sua definitività, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; inoltre eccepisce la carenza di interesse della ricorrente in ragione dell'omessa attivazione da parte dello stesso Agente della riscossione degli strumenti volti alla riscossione coattiva del credito portato dalla cartella, nonché del ricorso alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193/2016. Ribadisce, poi, la validità degli atti impugnati in ordine alla qualifica soggettiva del personale che ha proceduto all'adozione dei provvedimenti relativi alla riscossione. Quanto al termine di prescrizione, rileva come operi quella decennale, trattandosi di credito erariale di imposta e come siano intervenuti nelle more diversi atti interruttivi. Eccepisce, poi, quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, la sussistenza di *ne bis in idem* stante la pendenza di procedimento relativo al medesimo fatto impositivo (opposizione della cartella di pagamento *de quo*) pendente dinanzi al CTP di RI (RG n. 313/2006). Inoltre, quanto al ruolo impugnato, ne evidenzia la piena legittimità con riguardo al contenuto ed alla relativa motivazione, anche con riferimento al calcolo degli interessi, stabiliti nel loro ammontare e decorrenza *ex lege*. Infine, deduce l'infondatezza per genericità ed assenza dei relativi fatti costitutivi della domanda di risarcimento dei danni. Chiede la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.

E' intervenuto volontariamente in giudizio l'Ufficio, il quale, premesso che la cartella di riferisce a somme iscritte a ruolo a seguito delle definitività di giudizi tributari relativi ad avvisi di accertamento emessi per IRPEG-ILOR per gli anni 1983, 1984 e 1985, evidenzia come tale cartella sia stata già oggetto di impugnazione dinanzi alla CTP (sentenza n. 129/03/06) ed alla CTR Lazio (sentenza n. 34/03/09) e come il relativo procedimento sia ancora pendente in cassazione. Inoltre, precisa come la società ricorrente in data 28.5.2019 abbia presentato domanda di definizione agevolata (domanda sostituita in data 30.5.2020 da altra a seguito delle successive modifiche normative), in corso di valutazione. Tanto premesso, eccepisce l'inammissibilità-improponibilità del ricorso, stante la preventiva proposizione di opposizione avverso la cartella *de quo*. Deduce, poi, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e l'infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate con il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

Tanto premesso, all'udienza del 17.2.2020 sulle conclusioni delle parti, la CTP riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

In tema di impugnabilità del ruolo, la sentenza delle SS.UU. n. 19704 del 2/10/2015 (Rv. 636309 - 01) chiarisce preliminarmente il significato di "ruolo" per non confonderlo con lo "estratto di ruolo". Il ruolo, per l'art. 10 lett. b) del d.p.r. n. 602 del 1973, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; nel ruolo sono indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate) proprio ed esclusivo dell'ente creditore impositore. In quanto titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, giusta il dettato del primo comma dell'art. 24 d.p.r. n. 602 del 1973, viene consegnato al concessionario. Precede ogni attività del concessionario. Il concessionario della riscossione, in forza del ruolo ricevuto, redige la cartella di pagamento e provvede (ai sensi del successivo art. 26) alla sua notificazione al debitore. L'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 elenca espressamente tra gli "atti impugnabili" (quindi da impugnare necessariamente per evitare la cristallizzazione irreversibile del credito), alla lett. d) del primo comma, "il ruolo e la cartella di pagamento", mentre la seconda parte del primo comma dell'art. 21 del medesimo d.lgs. n. 546 dispone espressamente che "la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo". La nullità della cartella di pagamento non comporta

necessariamente quella del ruolo. La nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, dipendente dallo stesso.

Il documento, chiamato invece estratto di ruolo (che viene in rilievo nel presente ricorso essendo impugnato l'estratto di ruolo stampato in data 2.5.2019, allegato al ricorso), viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore; esso costituisce un semplice elaborato informatico formato dall'esattore contenente gli elementi della cartella e le notizie successive. La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l'eventuale contestazione dell'attività certificativa del concessionario in sé considerata - ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell'estratto e quanto risultante dal ruolo - avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell'estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un "annullamento" della certificazione. Ecco perché l'estratto non è ontologicamente impugnabile: esso, infatti, non è un provvedimento amministrativo quanto piuttosto un atto interno dell'Agente della riscossione.

Anche con riferimento alla questione relativa all'impugnabilità del ruolo si sono espresse le Sezioni unite. La questione, come noto, attiene all'ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo). Può esistere secondo le SS.UU. un interesse del contribuente ad impugnare il "contenuto" del documento stesso, ossia gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati. La tesi cd. "negazionista" - la quale escludeva l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella di pagamento - si fondava sul rilievo che la richiesta al concessionario di copia dell'estratto di ruolo non avrebbe potuto comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta (ancorché per asserito difetto di notifica). La Corte di legittimità precisò che i termini decorrono - sempre e comunque - dalla (valida) notificazione della cartella e che quindi il problema non sussisteva. Sempre le SS.UU. precisarono che il contribuente ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica della cartella. L'unico limite è che l'impugnazione non potrà mai condurre ad una riapertura dei termini per ricorrere. Le SS.UU., quindi, ritennero ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non fosse stato (validamente) notificato e della quale (cartella) il

contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.

Tanto premesso, nel caso in esame, l'estratto di ruolo si riferisce alla cartella 096 2006 0001145759 (che sarebbe stata notificata il 22.4.2006). Tuttavia, per come espressamente eccepito e documentato dalle controparti, tale atto non costituisce il primo momento in cui la società ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza della pretesa debitoria fatta valere con la cartella alla quale si riferisce appunto l'estratto di ruolo. Invero, la cartella risulta essere stata impugnata con ricorso ad opera della società ricorrente (vedi all. 5 della produzioni dell'Ufficio), da cui è scaturito un contenzioso definitosi sia in primo che in secondo grado (a favore dell'ufficio, vedi all. 6 e 7 relativi rispettivamente alle sentenze emesse da CTP RI e CTR Lazio), attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione (RG n. 11336-2010, con rinvio a nuovo ruolo per adesione della società ricorrente al condono "rottamazione").

Pertanto, tutte le questioni relative all'an ed al quantum portato dalla cartella, ai profili di legittimità dell'atto ed alla validità o meno degli atti presupposti non possono essere fatte valere nell'ambito del presente giudizio, pena la violazione del principio del *ne bis in idem* processuale, né possono surrettiziamente introdursi mediante una sorta di "traslazione" dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo.

Analogamente è a dirsi quanto alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti erariali portati dalla cartella ovvero del diritto alla riscossione delle relative sanzioni pecuniarie, profili da eccepirsi nell'ambito del relativo giudizio già instaurato ovvero a fronte dei successivi atti esecutivi con cui l'Agente della riscossione agisce sulla scorta della cartella di pagamento ovvero ancora mediante un'apposita istanza di cancellazione di tutto o parte del debito dovuto laddove siano intervenuti pagamenti totali e/o parziali (peraltro che il debito si sia nelle more estinto è negato dall'Ufficio annoverando la società ricorrente un consistente debito residuo). E ciò a prescindere - quanto alla prescrizione dei crediti erariali - dalle recenti decisioni della S.C. a mente delle quali il credito erariale per la riscossione della imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948vn. 4, c.c. <<per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (vedi: Cass., Sez. 5, n. 10549 del 15 aprile 2019).

Manifestamente infondata risultano poi le eccezioni di nullità e/o inesistenza della costituzione dell'AEDR sollevate nell'atto introduttivo del giudizio e non riproposte in udienza dopo la costituzione delle parti.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che i profili di l'nammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso oggetto del presente giudizio originano anche dalla difesa dell'Ufficio, ritualmente intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 14 del Codice del processo tributario, acquisendo il ruolo di parte, risultando destinatario delle censure sollevate dalla difesa della contribuente e parte del rapporto tributario controverso. Pertanto, resta in ogni caso ferma l'nammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso con riguardo a tutti i motivi sollevati comuni all'Ufficio e sopra in motivazione evidenziati.

Venendo alle eccezioni formulate riguardo la costituzione dell'ADER, da ritenersi quali prospettazioni ad un possibile rilievo d'ufficio della CTP in quanto non specificamente riproposte in udienza (non potendosi all'uopo ritenersi sufficiente l'essersi il procuratore di parte riportato a quanto chiesto in ricorso, essendo tali eccezioni formulate in via dubitativa ed alternativa) e che rilevano ai fini della condanna alle spese, manifestamente infondata è quella relativa alla "possibile rappresentanza in giudizio mediante un avvocato del libero foro". L'ADER risulta, infatti, essersi costituito in persona del legale rappresentante, difeso in giudizio a mezzo di un proprio dipendente appositamente delegato alla difesa con procura rilasciata in seguito all'avvenuta "successione" al Gruppo Equitalia.

Quanto, poi, all'ulteriore rilievo attinente alla regolarità della procura del dirigente dell'ADER che si costituisce in quanto potrebbe essere sottoscritta da soggetto non legittimato poiché ex dipendente Equitalia (società privata) in violazione della regola dell'accesso alla P.A. mediante concorso pubblico, risultano condivisibili le argomentazioni spese dalla difesa di ADER, alle quali questa il Collegio intende riportarsi, con alcune precisazioni.

Come è noto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico che svolge l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia. L'ente, istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, alla quale è attribuita la titolarità della riscossione nazionale. L'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dispone testualmente quanto segue: "1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse

dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione...[...] 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. In ragione dell'art. 1, comma 1 D.L. cit., a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e, di conseguenza, estinte. Dalla medesima data, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ente Pubblico Economico, ha assunto la qualifica di Agente della riscossione, per proseguire nelle attività già svolte dalle società del Gruppo Equitalia. La testuale lettura del successivo comma 3 dell'art. 1 sopra citato, consente di comprendere il disegno complessivo voluto dal Legislatore per dare continuità al servizio di riscossione delle pubbliche entrate:

"3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dallo luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Quanto in premessa, smentisce l'assunto della ricorrente secondo cui i dipendenti di Agenzia Entrate Riscossione sarebbero stati assunti dal nuovo ente per "chiamata diretta"; le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Gruppo Equitalia, risultano pervenute all'ente stesso per diretta volontà del Legislatore, sulla scorta dei motivi dinanzi chiariti e nel superiore interesse della riscossione, dunque non in virtù di alcuna "selezione privata", che il termine "chiamata diretta", parrebbe invero evocare.

Fermo il quadro giuridico appena delineato, laddove l'eccezione di nullità fosse fondata conseguirebbe la paralisi dell'intero sistema di riscossione, con pregiudizio proprio di quell'interesse pubblico che il Legislatore ha inteso salvaguardare con l'intervento normativo "censurato" da controparte, al contrario diretto a preservare un interesse meritevole di tutela certamente non recessivo, stante anche la particolarità e natura eccezionale dell'intervento in esame, a quello costituente l'accesso alla P.A. per



pubblico concorso. Altrimenti si cagionerebbe un danno al superiore interesse della riscossione, con evidente pregiudizio per l'Erario e per l'intera collettività che da quel gettito fruisce dei servizi essenziali; l'organico di Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato trasferito dalle società del Gruppo Equitalia in forza del richiamato comma 9 dell'art. I del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225 proprio in ragione della necessità di far fronte alla tutela di un'esigenza avente carattere fondamentale per lo Stato, con modalità che debbono necessariamente tenere conto delle esigenze di assoluta urgenza sottese all'intervento normativo *de quo*.

Va, pertanto, ritenuta esente dai profili di nullità sopra evidenziati la costituzione in giudizio di ADER avvenuta tramite funzionari e dirigenti all'uopo specificamente delegati.

Infine, per completezza va anche sottolineato un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda del contribuente. Per come documentato dalla difesa di ADER ed anche dall'Ufficio (vedi pag. 4 dell'atto di costituzione ed intervento), la società ricorrente in data 28.5.2019, prot. 2019/10167 ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia pendente in cassazione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. con modif. nella l. 136/2018, con successiva presentazione in data 30.5.2020 di domanda di definizione agevolata sostitutiva della precedente (prot. n. 2019/10470), per la quale è in corso la valutazione da parte dell'Ufficio e all'uopo sospeso il contenzioso sui fatti costitutivi del diritto fatto valere nuovamente anche nel presente giudizio.

Va, pertanto, rigettato il ricorso. La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La CTP, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.2.2020, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ al pagamento delle spese di costituzione e lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'ADER che liquida in complessive € 1.000,00 per ciascuna delle parti costituite.

Rieti, li 20 giugno 2020

Il Presidente rel.

